



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 44**

**CODICE ENTE 10869**

**del 29.12.2021**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20:30  
Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1) GRASSI      | GIANNI         |
| 2) CHIMINAZZO  | PATRIZIA       |
| 3) CHIMINAZZO  | LUCIANO        |
| 4) ZEN         | MARCO          |
| 5) COMUNIAN    | CHIARA         |
| 6) PANCERA     | GIUSEPPE       |
| 7) SOMENZI     | GIOVANNI       |
| 8) OMETTO      | LUIGINA SIMONA |
| 9) CANTONI     | MARISA         |
| 10) ARIOTTI    | ALBERTO        |
| 11) GHIDETTI   | CRISTINA       |
| 12) BROCCAIOLI | BARBARA        |
| 13) TEMPORIN   | CLAUDIO        |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Presenti: 9

Assenti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Reggente Dott.ssa Sabina CANDELA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Gianni GRASSI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

---

Relaziona sull'argomento il Sindaco il quale informa che per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) sono sostanzialmente confermate nei valori deliberati per l'anno 2021. Precisa che l'unica differenza rispetto al 2021 è quella relativa ai c.d. "beni merce", ossia fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che, ai sensi dell'art. 1 c. 751 della Legge 160/2019, a partire dall'anno 2022 saranno esenti da imposta.

Non si registrano interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** quanto precede;

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;
- l'art. 1, comma 780 della medesima legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla predetta legge;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6‰ (detrazione € 200);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1‰;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1‰;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,5‰;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,5‰;
- terreni agricoli non condotti da CD o IAP: aliquota pari al 9‰;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,5‰;
- Unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge: aliquota pari al 6‰.

**Considerato che** la legge n. 160/2019 istitutiva della nuova IMU dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento e che, pertanto, a partire dall'anno 2022 tali fabbricati risultano esenti da imposizione;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2020 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di delibera dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Con voti** favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Temporin), espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2022, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
  - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6%;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1%;
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,5%;
  - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,5%;
  - terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, Legge 160/2019): aliquota pari al 9%;
  - aree fabbricabili: aliquota pari al 9,5%;
  - unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli), che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti di Legge: aliquota pari al 6%.
  
2. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2022, la detrazione pari ad Euro 200,00 prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, per l'abitazione principale e le relative pertinenze (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
  
3. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
  
4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
  
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Rodigo, nella sezione dedicata ai Tributi Comunali 2022, nonché nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente*;
  
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con separata votazione: voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Temporin), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione C.C. n. 44 del 29/12/2021 ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 29.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*F.to Dott. Emiliano BONATTI*

---

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 29.12.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to Rag. Elena FURLANI*





# COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to Dott. Gianni Grassi

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 21/01/2022 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**F.to IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 31/01/2022**

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

F.to Dott.ssa Sabina Candela

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

Dott.ssa Sabina Candela

---